



**ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA D'ATENEIO PER LA TRASPARENZA E  
L'INTEGRITA' - D.LGS. N. 33/2013  
RELAZIONE ANNO 2016**

**Sommario**

1 Premessa.....	1
2 Attività svolte .....	2
3 Struttura Sezione "Amministrazione Trasparente" .....	5
4 Considerazioni.....	7

**1 Premessa**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 Marzo 2013, il sottoscritto, nella qualità di Direttore Generale dell'Ateneo, è stato designato, ai sensi della L. 190/2012, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nell'ambito dell'adunanza da 29.01.2014, ha attribuito, allo scrivente, anche l'incarico di Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità.

La durata di tali designazioni è corrispondente al periodo di vigenza dell'incarico di Direttore Generale.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità, triennio 2016-2018, è stato elaborato seguendo, tra l'altro, le linee guida di cui alla delibera ANAC n. 50/2013, nonché le linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università di cui alla delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 2015.

Le Linee Guida varate dall'ANVUR individuano nel "Piano Integrato" lo strumento "che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla *performance*, alla *trasparenza* e all'*anticorruzione*."

Il Piano integrato, di cui è parte il programma per la trasparenza, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.03.2016.

Il Programma è stato debitamente pubblicato nell'ambito del sito istituzionale dell'Ateneo, Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nell'ambito del Portale per la Trasparenza della P.A.



(A.N.A.C. link <http://consultazionebanchedati.portaletrasparenza.it/> ) che rappresenta una vera e propria vetrina dell'ampia gamma di strumenti elaborati dalla legge, per rendere più facile il controllo da parte dei cittadini sulle attività delle amministrazioni.

## 2 Attività svolte

E' stata espletata anche nell'anno 2016, l'attività volta ad informare e coinvolgere i responsabili delle Aree e delle Strutture dell'Ateneo detentrici delle informazioni, circa il complesso normativo sulla trasparenza, organizzando un sistema condiviso di raccolta delle informazioni anche in funzione delle esigenze di tempestività.

Nel mese di febbraio 2016, è stato attivato un tavolo di concertazione tra la Direzione Generale e il responsabile dell'Area Servizi Informatici nell'ambito del quale sono stati esaminati i vari obblighi di pubblicazione evidenziati come critici da parte del Nucleo di Valutazione, verbale n. 1/2016, relativamente alla sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di consentire il rispetto puntuale di tutte le norme sulla trasparenza della P.A. introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013.

Per una ottimale gestione degli adempimenti in materia di trasparenza, la Direzione ha rappresentato al suddetto responsabile, la necessità di elaborare una nuova piattaforma informatica della sezione suddetta, che abbia le seguenti caratteristiche:

- previsione della Profilazione utenti (responsabili area/struttura) e possibilità di invio automatico eMail agli utenti profilati con indicazione degli adempimenti a proprio carico e conservazione report invio;
- previsione maschere con celle obbligatorie (costituenti i contenuti minimi previsti dalla normativa) e valorizzabili da parte degli utenti abilitati, in base alla competenza. Ciò consentirebbe il caricamento dei dati conformemente ai contenuti minimi e la contestuale omogeneità dei contenuti esposti, oltre che un controllo automatico sui dati immessi;
- previsione reportistica attività utenti, necessaria per la relazione finale del responsabile della Trasparenza;
- possibilità di importazione dati da fogli già compilati ed in possesso degli uffici (ciò consentirebbe un risparmio di tempo nell'immissione di dati già presenti);
- Esportazione dati annuali per AVCP, e collegamento alle griglie già costituite in sezioni differenti;
- Alert con evidenziazione delle schede da pubblicare;
- Link a norme per ogni sottosezione;
- Garantire la pubblicazione dei dati in "formato aperto" ed "esportabile".



Inoltre, nel caso della pubblicazione di sovvenzioni e contributi, la direzione ha evidenziato l'opportunità di calibrare il sistema informatico in modo tale da consentire l'importazione dei dati da qualunque tabella prodotta dagli applicativi gestionali in uso in Ateneo, segnalando il raggiungimento o meno della soglia minima di pubblicabilità (controllo incrociato dei dati).

Nelle more dei lavori di valutazione ai fini della elaborazione della suddetta piattaforma informatica, e dopo una costante opera di miglioramento del contenuto dei singoli obblighi di pubblicazione, è intervenuto il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, che ha apportato rilevanti modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Art. 42, 1° comma, Disposizioni transitorie, del D.Lgs. 97/2016 espressamente prevede che le PP.AA. dovranno adeguarsi alle modifiche contenute nel decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, avvenuta in data 23.06.2016. Inoltre, il suddetto decreto ha attribuito all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il compito di elaborare linee guida volte a definire, in modo chiaro, le eccezioni sui limiti di applicabilità del nuovo accesso civico cd. allargato.

Questo clima di novità, ma anche di temporanea incertezza, ha comportato un'attività straordinaria, durata diversi mesi, volta *in primis* a definire le modifiche da apportare alla sezione "Amministrazione Trasparente", l'individuazione degli obblighi di pubblicazione abrogati, quelli modificati e quelli inseriti ex novo.

La suddetta attività di analisi ha reso possibile l'elaborazione di un Vademecum (che si allega in copia alla presente) atto a fornire a tutto il personale dell'Ateneo, indicazioni generali finalizzate ad inquadrare sistematicamente le principali innovazioni normative, evidenziando, in primo luogo, gli adempimenti abrogati e/o modificati e, successivamente, i nuovi adempimenti e/o misure organizzative.

Il suddetto Vademecum è stato definitivamente ultimato agli inizi del mese di novembre 2016 e trasmesso ai responsabili amministrativi in data 10.11.2016, n. prot. 767.

Ciononostante, l'attività di adeguamento delle sezioni e delle informazioni presenti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" è avvenuta senza interruzione alcuna.

È stata, a tal riguardo, mantenuta la nuova modalità di trasmissione delle informazioni sul portale d'Ateneo, a cura di ciascun Responsabile d'Area/Struttura, mediante l'apertura di un **ticket on-line tramite il "Desk UMG"**.

Significativa è stata inoltre l'attività interna dello scrivente, quale Responsabile della Trasparenza, che ha effettuato monitoraggi e solleciti ai responsabili amministrativi affinché garantissero l'inserimento e l'aggiornamento dei dati obbligatori; elaborato la "Relazione sulla giornata della



trasparenza" tenutasi nel mese di dicembre 2015; attivato la procedura volta a consentire l'aggiornamento della rubrica telefonica dell'Ateneo; fornito indicazioni in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 (Deliberazione dell' AVCP n. 26 del 22/05/2013 e Comunicati del Presidente dell' AVCP del 22/05/2013 e del 13/06/2013), mediante l'Utilizzo nuovo applicativo informatico ANACgest.

Per quanto poi concerne gli obblighi previsti dalla normativa non oggetto di modifiche normative, vanno certamente evidenziati i seguenti adempimenti:

- collegamento diretto dalla nuova Home Page del sito d'Ateneo alla sezione "Amministrazione trasparente" in funzione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013;
- sono state individuate e formalizzate nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità, le Aree/Strutture competenti alla pubblicazione di ciascun obbligo informativo;
- in coerenza con l'organigramma sono state aggiornate le tabelle che palesano l'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, distinte per Aree/Strutture ed uffici, l'indicazione del personale afferente, l'indicazione dei procedimenti rispettivamente curati, l'indicazione dei tempi previsti per la definizione delle procedure e dei tempi medi, l'indicazione dei responsabili dei procedimenti;
- è stata curata la pubblicazione dei dati obbligatori ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
- risultano pubblicati i moduli per l'esercizio dell'accesso civico;
- risultano pubblicati i nominativi dei titolari del "potere sostitutivo" ed è stata creata la pagina inerente le istruzioni per l'attivazione del potere sostitutivo;
- risulta confermato il mantenimento dei canali di ascolto degli studenti/stakeholder, mediante indirizzi di posta elettronica (Email [staff.direttoregenerale@unicz.it](mailto:staff.direttoregenerale@unicz.it) quale canale di coinvolgimento degli studenti nell'evidenziare i punti di forza e debolezza dei principali servizi erogati agli stessi; Email [segreteria@unicz.it](mailto:segreteria@unicz.it) quale canale per ridurre la distanza tra studenti e università relativamente alle problematiche connesse alla carriera amministrativa dello studente ed alle sue risultanze on web, visualizzabili dallo studente in base alla normativa sulla privacy attraverso accesso criptato da user id e password; Email [infoverde@unicz.it](mailto:infoverde@unicz.it) e numero verde 800453444, quali canali per ridurre la distanza tra studenti e università relativamente alle problematiche generali).
- avendo riguardo alla **Bussola per la Trasparenza dei siti WEB**, si evidenzia che il Ministero ha pubblicato un **avviso** volto a precisare che il nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza comporta, tra gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni, anche la revisione e



l'adeguamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti istituzionali. Considerato che le pubbliche amministrazioni si adegueranno alle modifiche introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, al fine di evitare che l'utilizzo della Bussola della trasparenza restituisca a coloro che la utilizzano informazioni e dati non corretti, nell'avviso viene espressamente indicata la **"temporanea disabilitazione dell'uso della Bussola per la Trasparenza"** e che la stessa verrà riattivata al completamento delle modifiche necessarie per rendere il sistema conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016.

Alla data del 28.11.2016, il numero degli accessi alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito d'Ateneo è stato pari a 17.572.

Nell'ambito della Giornata per la Trasparenza, che sarà programmata, come lo scorso anno, nel mese di dicembre 2016, verrà, tra l'altro, appositamente allestita l'aula informatica d'Ateneo, rendendo disponibili nelle postazioni informatiche, tutti i dati relativi alla trasparenza, anticorruzione, e ciclo performance dei precedenti anni.

Dell'esito della Giornata per la trasparenza verrà redatta apposita relazione descrittiva che sarà tempestivamente inviata a Codesto Nucleo di Valutazione.

### 3 Struttura Sezione "Amministrazione Trasparente"

Nonostante le PP.AA. abbiano sei mesi di tempo per adeguare le informazioni contenute nella Sezione Amministrazione Trasparente, il personale responsabile della pubblicazione dati ha comunque valorizzato le seguenti sottosezioni, cercando di rispettare il più possibile i nuovi adempimenti:

- **Disposizioni Generali**

[Programma per la Trasparenza e l'Integrità](#)

[Attestazioni OIV - Nucleo di Valutazione per le Università](#)

[Atti generali](#)

[Oneri informativi per cittadini e imprese](#)

- **Organizzazione**

[Organi di indirizzo politico-amministrativo](#)

[Sanzioni per mancata comunicazione dei dati](#)

[Articolazione degli uffici](#)

[Telefono e posta elettronica](#)

- **Consulenti e collaboratori**



- **Personale**

[Incarichi amministrativi di vertice](#)

[Dirigenti](#)

[Posizioni organizzative](#)

[Dotazione organica](#)

[Personale non a tempo indeterminato](#)

[Tassi di assenza](#)

[Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Contrattazione integrativa](#)

[OIV](#)

- **Bandi di concorso**

- **Performance**

[S.M.V.P.](#)

[Piano della Performance](#)

[Relazione sulla Performance](#)

[Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione , trasparenza e integrità dei controlli interni -](#)

[Ammontare complessivo dei premi](#) (Dato non disponibile in quanto non ancora contrattualizzato)

[Dati relativi ai premi](#)(Dato non disponibile in quanto non ancora contrattualizzato)

[Benessere organizzativo](#)

- **Enti controllati**

[Enti pubblici vigilati](#)

[Società partecipate](#)

[Enti di diritto privato controllati](#)

[Rappresentazione grafica](#)

- **Attività e procedimenti**

[Dati aggregati attività amministrativa](#)

[Tipologie di procedimento](#)

[Monitoraggio tempi procedurali](#)

[Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati](#)

- **Provvedimenti**

[Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)

[Provvedimenti dirigenti](#)



- **Controlli sulle imprese** Dato non pertinente
- **Bandi di gara e contratti**
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

Criteria e modalità

Atti di concessione

- **Bilanci**

Bilancio preventivo e consuntivo

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

- **Beni immobili e gestione patrimonio**

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione e affitto

- **Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- **Servizi erogati**

Carta dei servizi e standard di qualità.

Costi contabilizzati

Tempi medi di erogazione dei servizi

Liste di attesa

- **Pagamenti dell'amministrazione**

Indicatore di tempestività dei pagamenti

IBAN e pagamenti informatici

- **Opere pubbliche** Dato non pertinente
- **Pianificazione e governo del territorio** Dato non pertinente
- **Informazioni ambientali** Dato non pertinente
- **Strutture sanitarie private accreditate** Dato non pertinente
- **Interventi straordinari e di emergenza** Dato non pertinente
- **Altri contenuti**
- **AVCP**

#### **4 Considerazioni**

Le molteplicità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché la nota esiguità di risorse umane, persistente anche nell'anno 2016, che ostacola l'assegnazione di unità personale da dedicare alla esclusiva cura degli



adempimenti previsti nell'ambito del primo Programma per la Trasparenza dell'U.M.G., continuano a rendere particolarmente onerosa l'implementazione degli obblighi prescritti dalla normativa.

Nonostante le anzidette criticità e grazie all'impegno costante del personale afferente alle aree/strutture coinvolte negli adempimenti in tema di trasparenza delle informazioni, la sezione sopra indicata risulta comunque completa delle sottosezioni obbligatorie, nelle quali hanno trovato attuazione i contenuti richiesti dalla normativa vigente. Pur tuttavia, la revisione del D.lgs. n. 33/2013, avvenuta con D.lgs. n. 97/2016, ha comportato una sostanziale modifica degli adempimenti obbligatori la cui attuazione è prevista entro il mese di dicembre 2016.

Inoltre, l'ANAC ha attivato una consultazione on line nel periodo che va dal 25 novembre al 14 dicembre 2016 per l'invio di contributi in ordine allo " Schema di Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016". Nelle suddette linee guida l'ANAC ha elaborato la nuova tabella dei dati da pubblicare, anch'essa oggetto di consultazione, che modifica la struttura della sezione "Amministrazione Trasparente"

Alla data della presente relazione, pertanto, la suddetta sezione risulta in una fase di transizione in quanto l'Amministrazione è fortemente impegnata ad approntare tutte le misure necessarie per rendere le informazioni presenti nella Sezione anzidetta, conformi alle nuove disposizioni, entro la data normativamente prevista.

Non appare, quindi, opportuno effettuare, come invece avvenuto nelle precedenti relazioni, la definitiva analisi delle criticità riscontrate nell'ambito delle sezioni e sottosezioni dell'"Amministrazione Trasparente", in quanto non ancora definita da parte dell'ANAC, la griglia degli adempimenti obbligatori.

Tale definitiva analisi sarà effettuata entro i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n. 97/2016.

Pertanto, alla data della presente relazione risulta opportuno evidenziare quanto segue:

### Organizzazione

#### Organi di indirizzo politico-amministrativo

In corso di completamento gli adempimenti previsti nell'ambito del nuovo art 14 del D.Lgs. 33/2013 (*Tale articolo è stato oggetto di modifiche ex D.Lgs. n. 97/2016,*)

### Consulenti e collaboratori

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, gli





adempimenti di pubblicazione obbligatoria nell'ambito della sezione, potranno essere realizzati mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale alla relativa banca dati dell'amministrazione titolare. Ciò sarà consentito solo nel corso dell'anno 2017.

### Bandi di gara e contratti

Risulta migliorata l'uniformità delle informazioni rispetto allo scorso anno, ciononostante la sezione è in corso di definizione al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 97/2016.

### Servizi erogati

Risulta indicata la dimensione della tempestività, intesa come tempo intercorrente tra la richiesta del servizio e la sua effettiva erogazione. La Carta dei servizi generale è in fase di elaborazione in quanto inserita come obiettivo delle aree e strutture individuate nell'ambito del Piano delle Performance 2016.

Al termine del ciclo 2016, si procederà alla raccolta delle informazioni e, pertanto, alla elaborazione e pubblicazione della suddetta Carta dei servizi.

Catanzaro, li 29.11.2016

Il Direttore Generale  
n.q. di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  
*Dott. Roberto Sigilli*

*Allegati*

*Vademecum Trasparenza "Allegato A"*

*Obiettivi performance 2016 per Carta dei Servizi*



All. A

## **DECRETO LEGISLATIVO TRASPARENZA (D.Lgs. n. 97/2016)**

### ***Adempimenti abrogati/modificati***

#### **1. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

E' stata abolita la previsione dell'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che invece viene inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione. Tale Piano sarà in stretto collegamento con il Piano delle Performance che, tra gli obiettivi strategici, dovrà prevedere la promozione della trasparenza (vedi art.10). A tal proposito saranno indicati "*i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati*" che, secondo il disposto dell'art. 5, saranno responsabili dell'accesso civico.

#### **2. SEZIONI DI ARCHIVIO DEI DATI**

E' stato eliminato, con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 9 del D.lgs 33/2013, il riferimento alle **sezioni di archivio**. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologie di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma restano accessibili tramite accesso civico.

#### **3. PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO**

L'art. 16 D. Lgs. 97/2016 che modifica l'art. 17 del D. Lgs. n. 33/2013, prevede la soppressione, per il personale non a tempo indeterminato (incluse le tipologie contrattuali a tempo determinato), degli obblighi di indicazione delle diverse tipologie di rapporto, nonché della distribuzione del personale nelle diverse qualifiche ed aree professionali.

Si ritiene utile anticipare che resta fermo l'obbligo di pubblicare annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato e, trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale. Rimangono sostanzialmente invariati anche gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 16, comma 1.

#### **4. DATI RELATIVI AI PREMI**

La riforma ha cancellato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi "all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale".



Si ritiene utile evidenziare che il nuovo art. 20 del D.Lgs 33 modificato dall'art 19 D.lgs. 97/2016, prevede l'obbligo di pubblicare *“i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”*.

Rimane fermo il contenuto del comma 1 che prevede la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

## **5. BENESSERE ORGANIZZATIVO**

L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo è stato abrogato dall'art. 19 del D. Lgs. 97/2016.

## **6. ENTI PARTECIPATI**

L'art. 21 D. Lgs. 97/2016 che modifica l'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, sopprime l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo ed ai titolari di incarichi sui siti istituzionali degli enti partecipati, e introduce nuovi ulteriori obblighi di pubblicazione (vedi successivo paragrafo 29).

Si ritiene utile evidenziare che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati degli enti partecipati, è vietata l'erogazione a favore degli stessi di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. Sono esclusi dal divieto di pagamento le somme dovute, a tali enti, a fronte di obblighi contrattuali.

## **7. DATI AGGREGATI INERENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

L'obbligo di pubblicazione previsto all'art. 24 del vecchio testo del D.lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, D.lgs. n. 97 del 2016. Pertanto non dovranno essere pubblicati ed aggiornati i dati in forma aggregata, relativi alle attività amministrative dell'Ateneo ( settori di attività, competenza degli organi e degli uffici, tipologia di procedimenti).

## **8. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI**

Ai sensi dell' Articolo 35 del D.lgs. 33 modificato da art 30 D.lgs. 97/2016 viene sostituita, tra le varie indicazioni previste per ciascun procedimento, l'indicazione del “nome” del responsabile del



procedimento, con quella dell'“ufficio” responsabile del procedimento con obbligo di pubblicarne i recapiti.

Viene eliminato anche l'obbligo di pubblicazione dei risultati di “customer satisfaction”, l'obbligo di pubblicazione delle eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D., nonché le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.

### 9. MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

L'obbligo di pubblicazione, contenuto al 2° comma dell'art. 24, inerente il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, D.lgs. n. 97 del 2016.

### 10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si semplifica la disciplina di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, mediante la soppressione degli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In particolare, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”- “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi del precedente testo dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013<sup>1</sup>, era necessario pubblicare la sottostante scheda sintetica contenente una serie di dati inerenti particolari tipologie di provvedimenti amministrativi.

Provvedimenti adottati dai Dirigenti

ESTREMI	AREA/STRUTTURA	OGGETTO	CONTENUTO	EVENTUALE	NOTE
---------	----------------	---------	-----------	-----------	------

<sup>1</sup> Precedente Testo Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione (**ora abrogato**);

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (**ora abrogato**);

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto (**ora abrogato**).



DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	E UFFICIO COMPETENTE			SPESA	EVENTUALI
---	-------------------------	--	--	-------	-----------

Con il nuovo testo dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 resta in vigore solo l'obbligo di pubblicare l'elenco semestrale relativo a:

- procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

### **11. CONTROLLI SULLE IMPRESE**

L'obbligo di pubblicazione è stato abrogato.

### **12. BANDI DI GARA E CONTRATTI**

Le vecchie previsioni, come vedremo meglio più avanti (paragrafo 30), sono state sostituite con un generico rinvio agli atti e informazioni che sono soggette a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si ritiene utile anticipare che rimane in vigore l'obbligo di pubblicare le tabelle riassuntive con informazioni sulle singole procedure relative all'anno precedente, secondo le "specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.

### **13. TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

L'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi (previsto nel precedente testo dell'art. 32, 2° comma, lett. B), è stato abrogato dall'art. 28 del D.lgs. n. 97 del 2016.

### **14. ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI**

E' stata semplificata la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, con l'eliminazione del riferimento alle **risorse a disposizione di ciascun ufficio** (art. 12, D.lgs. n. 97 del 2016)

## *Nuovi Adempimenti e/o Misure organizzative*



(Si evidenzia che gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, come modificati ed integrati dal D.lgs. 97/2016, sono aggiuntivi ed ulteriori rispetto ad altri obblighi di pubblicità previsti dalla legge, quali, per esempio, gli obblighi di pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line (sito web per l'Ateneo). Inoltre restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013, non oggetto di modifiche, al quale si rinvia per una attenta lettura da parte delle SS.LL.)

### **15. DESTINATARI**

L'art 3 del D.lgs. 97/2016, ha modificato l'art 2 ed inserito il nuovo art. 2- bis al D.lgs. 33/2013 che meglio specifica i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi, includendo le società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precisate caratteristiche e indicando con precisione, a differenza del passato, le caratteristiche necessarie di associazioni, fondazioni, società con partecipazione pubblica affinché siano interessate dagli obblighi di trasparenza.

### **16. LIMITI TEMPORALI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

#### **SOGGETTI INTERESSATI: AREA SERVIZI INFORMATICI, NONCHE' TUTTE LE AREE/STRUTTURE**

Eliminate, come già evidenziato, le sezioni di archivio, la disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma restano accessibili tramite accesso civico. Gli obblighi di pubblicazione vengono assolti mediante la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito istituzionale, sezione "amministrazione trasparente", in conformità alle regole tecniche stabilite nell'allegato A al decreto stesso.

I documenti, i dati e le informazioni sono pubblicati in formato di "tipo aperto" ai sensi dell'art. 68 del CAD, e sono riutilizzabili senza altro onere se non quello di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Occorre garantire la qualità dei dati pubblicati, ed in particolare l'integrità, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, ed il costante aggiornamento.

Si evidenzia che il periodo di pubblicazione (5 anni o inferiore<sup>2</sup>) decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dal quale decorre l'obbligo relativo.

### **17. L'ACCESSO CIVICO**

#### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE/STRUTTURE**

<sup>2</sup> Vedi art. 14, comma 2, D.lgs. n. 33/2013



Viene introdotto il nuovo Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, rubricato "*Diritto di accesso a dati e documenti*".

L'articolo 6 del D.lgs. 97/2016 riscrive l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis.

Il comma 1 dell'art. 5, sancisce che "*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*".

Per la suddetta fattispecie, introdotta dal D.lgs. 33/2013, che ha come presupposto l'inottemperanza agli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, l'accesso civico si aziona con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell'Ente.

Il comma 2 dell'art. 5 (novella introdotta dal D.lgs. n. 97/2016), testualmente recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

Si introduce, pertanto, il **FOIA** (Freedom of Information Act), istituito imperniato sul modello anglosassone, che riconosce ai cittadini il diritto di chiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente.

Pertanto, la norma:

- conferma per ogni cittadino, il diritto al libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal D.lgs. 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente".

Il nuovo dettato normativo dispone che ciascun responsabile, per quanto di propria competenza, vigili sulla regolare attuazione dell'accesso civico.

Si ritiene utile a tal proposito fornire un breve esempio applicativo al fine di evidenziare come il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato oggetto della richiesta di accesso: **ESEMPIO:** *Nell'ambito degli atti di una procedura di gara, il 1° comma dell'art. 5 riconosce il diritto di accesso civico ai verbali (correlato anche all'obbligo di pubblicazione dell'art. 29 del D.P.R. 50/2016). Per quanto concerne invece le offerte presentate in*



*fase di gara, per le quali non sussiste un obbligo di pubblicazione, per le medesime non potrà valere il diritto d'accesso di cui all'art. 5 comma 2, in funzione degli interessi commerciali che rientrano nel novero dei limiti all'accesso, previsti dall'art. 5 bis, comma 2, lett. c), in virtù della necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti".*

*In questo caso, si potrà avanzare istanza di accesso in base al combinato disposto della L.241/1990 e dell'art. 53 del Dlgs 50/2016.*

*Si sottolinea, che ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il diritto d'accesso può riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una P.A., e a tal riguardo occorre avere un interesse differenziato.*

Appare utile evidenziare che la normativa ha affidato all'Autorità anticorruzione il compito di rielaborare in dettaglio i casi di esclusione del diritto di accesso mediante FOIA. Essa individuerà anche le situazioni in cui le informazioni potranno essere pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in forma semplificata e per aggregazione.

Il procedimento previsto per l'esercizio dell'accesso civico è espressamente riportato nell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, cui si rinvia per una approfondita conoscenza.

Per analogia conoscenza si rinvia, altresì, all'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2016 che riporta i casi di esclusione e i limiti all'accesso civico.

## **18. SITO INTERNET DENOMINATO "SOLDI PUBBLICI".**

### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE; CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE**

La novella del 2016 ha introdotto l'art. 4-bis del D.Lgs33/2013 che prevede l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso articolo prevede l'obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare sul proprio sito, all'interno della sezione "amministrazione trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari, con esclusione delle spese di personale che vengono pubblicate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del D.lgs. 33/2013.

## **19. LA QUALITÀ DEI DATI E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI**

### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE/STRUTTURE**

Il Legislatore ha dedicato un apposito Capo alla qualità dei dati e alla pertinenza delle informazioni (CAPO I-TER - Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti). In particolare si stabilisce che: "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non





pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili all'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 196 del 2003".

Sul tema della privacy, inoltre, ci sarà da valutare anche l'impatto che il nuovo regolamento europeo, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (c.d. pacchetto protezione privacy del 4 maggio 2016), avrà sul D. Lgs. 33 appena riformulato.

## **20. CONSERVAZIONE DATI PUBBLICATI**

### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE/STRUTTURE**

Come già avuto modo di precisare, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma restano accessibili mediante le procedure di accesso civico.

## **21. DATI INERENTI I CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **SOGGETTI INTERESSATI: NUCLEO DI VALUTAZIONE, AREA SERVIZI FINANZIARI, ECONOMICI E FISCALI, AREA AFFARI LEGALI E NEGOZIALI, STAFF RETTORE E STAFF DIRETTORE GENERALE**

Il novellato art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, prevede l'obbligo di pubblicazione:

- degli atti anonimizzati degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione;
- della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio;
- tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e dei loro uffici.

## **22. COLLEGAMENTI IPERTESTUALI**

### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE/STRUTTURE**

Il novellato art. 9 D.Lgs, 33/2016, al fine di evitare eventuali duplicazioni, prevede che le pubblicazioni obbligatorie possano essere sostituite da un collegamento ipertestuale (interno) alla



sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti.

### 23. PUBBLICAZIONE DELLE BANCHE DATI

**SOGGETTI INTERESSATI: AREA SERVIZI FINANZIARI, ECONOMICI E FISCALI, AREA AFFARI LEGALI E NEGOZIALI, AREA SERVIZI TECNICI, AREA RISORSE UMANE, STAFF DIRETTORE GENERALE, CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE**

Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del D.lgs. n. 33/2016 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto Trasparenza. Le Amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto n. 33/2016, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti, all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale (esterno) alla banca dati contenente, rispettivamente, i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Di seguito si riportano le banche dati di cui all'Allegato B:

- Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
- SICO, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze,
- Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall'ARAN
- Patrimonio della PA, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze,
- BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze,
- BDNCP Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, gestito dall'ANAC,
- Servizio Contratti Pubblici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Si ritiene utile a tal proposito fornire un breve esempio applicativo: **Esempio:** *Gli obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti a soggetti esterni si intenderanno assolti con la comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica titolare di Perla PA, e il collegamento ipertestuale inserito nell'apposita sottosezione "amministrazione trasparente" a tale banca dati: solo la mancata comunicazione dei dati prevista dalla legge ( cfr. art. 53 d. lgs. 165/2001 e s.m.i.) renderà ancora l'Amministrazione obbligata ad assolvere le richieste di accesso civico relative ai dati non comunicati. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 97/2016 tali obblighi di pubblicazione acquisteranno efficacia decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto. Inoltre " le pubbliche amministrazioni...entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la*



*completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di banche dati di cui all'allegato B e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati".*

Si rappresenta, pertanto, l'esigenza che ciascun responsabile amministrativo, per quanto di competenza, presa cognizione delle banche dati di cui all'allegato B del D.lgs. n. 33/2016 e degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge in relazione a ciascuna di esse, proceda, nei tempi utili, a verificare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione e la completezza dei dati finora trasmessi, provvedendo a trasmettere i dati omessi e ad integrare quelli incompleti.

#### **24. ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE**

##### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE/STRUTTURE, SEGRETERIA NUCLEO DI VALUTAZIONE**

A seguito della parziale modifica dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 viene meglio specificata la definizione di atti generali ai fini della trasparenza. Pertanto oltre a dover essere pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti e i codici di condotta, vanno anche pubblicate le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti del Nucleo di Valutazione.

#### **25. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

##### **SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE AREE/STRUTTURE**

Come già evidenziato, la disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento.

#### **26. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

##### **SOGGETTI INTERESSATI: AREA SERVIZI TECNICI, AREA AFFARI LEGALI E NEGOZIALI; CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE**

Come anticipato nel paragrafo 10, ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 33/2013 come modificato dall'articolo 22 del D.lgs. 97/2016, sussiste l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento



alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **27. ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI**

### **SOGGETTI INTERESSATI: STAFF DIRETTORE GENERALE**

Ai sensi del nuovo art. 13 D.lgs. 33/2013, nella pubblicazione dell'articolazione degli uffici è sufficiente indicare le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei responsabili.

## **28. TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI**

### **SOGGETTI INTERESSATI: STAFF RETTORE (esclusi gli incarichi dirigenziali), STAFF DIRETTORE GENERALE (incarichi dirigenziali)**

L'articolo 14 viene ampliato e non più limitato ai componenti degli organi di indirizzo politico. L'obbligo pertanto si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva (salvo che sia attribuita a titolo gratuito) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti.

Si evidenzia, a tal riguardo, che con delibera n. 144/2014 l'ANAC ha equiparato ai dirigenti «i Direttori delle strutture didattiche e di ricerca» degli atenei.

I contenuti da pubblicare restano invariati:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*
- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) *le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.*



Inoltre, la norma prevede che *“Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino”*. Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l’obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae.

Ciascun dirigente deve inoltre comunicare all’amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione medesima per ciascun dirigente (art. 14, comma 1-ter): tale norma, per effetto dell’art. 2-bis, si applica, per quanto compatibile, a tutti i soggetti ivi previsti, tra cui le società in controllo pubblico.

Infine, *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5”*.

## **29. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AGLI ENTI PARTECIPATI**

### **SOGGETTI INTERESSATI: STAFF RETTORE**

L’art. 21 D. Lgs. 97/2016 che modifica l’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, prevede, in aggiunta ai precedenti adempimenti, la pubblicazione dei provvedimenti relativi a:

- costituzione di società a partecipazione pubblica;
- acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- gestione delle partecipazioni pubbliche;
- alienazione di partecipazioni sociali;
- quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati;
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati al comma 1 dell’art. 22, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo, ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e loro controllate.



Ulteriori adempimenti sono previsti dagli articoli degli artt. 14, 15 e 15-bis del D.lgs 33/2013.

**30. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTE I CONTRATTI DI APPALTO  
SOGGETTI INTERESSATI: AREA LEGALE E NEGOZIALE; AREA SERVIZI TECNICI;  
UFFICIO ECONOMATO DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI ECONOMICI E FISCALI;  
STAFF RETTORE; CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE**

I principali articoli del D.lgs. 33/2013 riscritti e/o modificati dal D.lgs. 97/2016, sono: art. 37, art. 38 e art. 39, ai quali si rinvia per una approfondita conoscenza.

Il nuovo art. 37, in particolare, conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 - per i quali resta valido il comunicato del presidente dell'ex AVCP 22.5.2013 (a tal fine si rinvia alla comunicazione di questa Direzione con prot. n. 52/2014 e successive). Per quanto concerne i contratti pubblici d'appalto di lavori, la norma prevede la possibilità di assolvere gli obblighi di pubblicazione attraverso l'invio dei medesimi dati, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 29 dicembre 2011, n. 229.

E' inoltre previsto l'obbligo di pubblicazione degli atti e informazioni indicati dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. n. 50/2016, tra i quali rilevano quelli espressamente indicati nell'art. 29, di seguito riassunti:

- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione (al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo);
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. La dottrina, a tal riguardo, afferma che i dati della gestione finanziaria sono stati già oggetto di pregresse indicazioni da parte dell'ANAC, che, nell'ambito della delibera n. 39 del 20 gennaio 2016, muove a garanzia della corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.



L'art. 4 della citata delibera, che determina le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali, espone una griglia i cui ultimi campi riassumono i resoconti della gestione finanziaria dei contratti, ossia:

Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Come già esposto nell'ambito dei paragrafi 10 e 26, l'articolo 23 del modificato D.lgs. 33/2016, ha confermato l'obbligo:

- di pubblicare per elenco (mero elenco con aggiornamento semestrale) gli atti gestionali relativi alle procedure di scelta del contraente "anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis";
- di pubblicare gli "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti elencati nel primo comma dell'articolo 29 "sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ....". Ciò deve avvenire nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 53 del nuovo codice che dispone in tema di accesso e riservatezza.

Il comma 3 dell'articolo 192 del D.lgs n. 50/2016, inerente gli **affidamenti cd. in house**, precisa che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, in formato aperto (open-data), tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati.



In attesa delle nuove determinazioni da parte dell'ANAC è opportuno ritenere che gli obblighi di pubblicazione contenuti al comma 1 dell'art. 29 non possono non ricadere nelle microsezioni della sezione Amministrazione Trasparente, ovvero:

- Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti;
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche.

### **31. COMPITI DEGLI OIV – ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE**

L'art. 44 D. Lgs. 33/2013, come modificato dall'art 35 D.lgs. 97/2016, prevede che i compiti attribuiti agli OIV, Nucleo di Valutazione per le Università, fanno essenzialmente riferimento alla verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano delle performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il nuovo comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012, come introdotto dalla lett. h, c. 1, art. 41 del D. Lgs. 97/2016, prevede specifiche competenze per l'organismo indipendente di valutazione dell'ente in tema di misure di prevenzione della corruzione, nello specifico:

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- verifica che nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica, anche attraverso un controllo documentale, i contenuti della Relazione del responsabile anticorruzione recante i risultati dell'attività svolta in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

### **32. COMPITI E POTERI DELL'ANAC**

Con la novella viene ridefinito il ruolo dell'ANAC che assume un ruolo pregnante anche per quanto concerne l'azione sanzionatoria (Artt. 45-48). L'Anac "può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5". Si introduce, così il principio della "soft law but law" che, come già verificatosi relativamente alla recente riforma del Codice degli appalti, introduce l'adozione delle Linee Guida da parte dell'Anac alle quali sono demandate la regolamentazione delle sanzioni oltre che di taluni





aspetti individuati nella riforma. Tale norma definisce i compiti ispettivi, di controllo e autoritativi dell'ANAC nei confronti della pubblicazione obbligatoria delle informazioni, in particolare in relazione al suo potere di ordinare la pubblicazione dei dati e dei documenti. Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione comporta illecito disciplinare e conseguentemente l'ANAC segnala l'illecito all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari presso le amministrazioni interessate.

### **33. RESPONSABILITÀ**

Il novellato art. 46 del D. Lgs. n. 33/2013, introduce come elementi di valutazione della responsabilità, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (escluse le ipotesi presenti all'art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013).

### **34. SANZIONI**

L'art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013 con le modifiche apportate, estende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 € a 10.000 €, prevista in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, alle partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché a tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, anche:

- al dirigente in caso di mancata comunicazione degli emolumenti globalmente percepiti a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013;
- al responsabile della mancata pubblicazione dei dati presentati all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013;
- al responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013. L'articolo modificato inoltre rimette all'ANAC il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie ed il compito di disciplinare, con proprio regolamento, il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

### **35. CONSEGUENZE DISCIPLINARI SUL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

La lett. 1, c. 1, dell'art. 41, D. Lgs. 97/2016, aggiorna i contenuti del c. 14 dell'art. 1 della L. 190/2012, prevedendo un'attenuazione della responsabilità disciplinare per omesso controllo in capo al responsabile per la prevenzione della corruzione nel caso provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.


**PIANO INTEGRATO TRIENNIO 2016-2018**
**OMISSIS**
**SEZIONE A**
**PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2016-2018**
**OMISSIS**
**Area strategica "Sviluppo organizzativo e del personale"**

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Area amministrativa coinvolta	Indicatore	Target anno 2016
Migliorare gli interventi in tema di Anticorruzione e Trasparenza	Raccolta informazioni per redazione Carta dei Servizi di propria competenza	Area Risorse Umane	Numero di informazioni raccolte indicanti gli standard dei propri servizi (almeno 1)	Realizzato/Non realizzato
		Area Programmazione e sviluppo		
		Area Segreteria Studenti		
		Area Comunicazione Istituzionale		
		Area Servizi Informatici		
		Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali		
Area Affari Generali				

**OMISSIS**